



## LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO STATALE "G. Peano-S. Pellico"

Via Monte Zovetto, 8 – C.so G. Giolitti, 11 – 12100 Cuneo

tel. 0171 692906 – fax 0171 435200 – c.f. 80009910045

liceocuneo.it - liceopeanopellico@gmail.com - cnps02000n@pec.istruzione.it

Sez. staccata: Via Mazzini, 3 – 12100 Cuneo



Circ. n. 25 /allievi  
n. 13 / ATA  
n. 37 / docenti

Cuneo, 27/09/2016

Agli **allievi**  
Alle **famiglie**  
Ai **docenti**  
Al **personale ATA**

LORO SEDI

### Oggetto: divieto di fumo

La tutela della salute nelle scuole è un principio irrinunciabile. Con il D.L. 104/2013, che ha esteso il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e alle sigarette elettroniche, si è voluto non solo reprimere il fenomeno del tabagismo ma anche ribadire i vantaggi di un ambiente educativo salubre.

Nella ferma convinzione che la scuola debba essere un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica, si conferma quanto già disposto dal nostro Regolamento d'Istituto, All. A, art. 1.18, che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, nel cortile e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (sede e succursale), anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto **tutti i docenti delle sedi scolastiche**, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica disponibile in segreteria;

- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Al di là della stretta osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni, che come funzionari siamo tenuti a far rispettare, si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti, al fine di prevenire situazioni spiacevoli con ricorso a misure punitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alessandro Parola

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93)